

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Arianna Bazzacco
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Dott.ssa Sofia Bertolo
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Circolare n. 04/2016

Castelfranco Veneto, 11 marzo 2016

Spett. li CLIENTI

LORO SEDI

SPESOMETRO

Spesometro

- 1.1 Soggetti obbligati
- 1.2 Termini e modalità di invio
- 1.3 Operazioni da comunicare
- 1.4 Operazioni escluse dallo spesometro

1.1 Soggetti obbligati

Sono obbligati a compilare lo "spesometro" **tutti i soggetti passivi IVA** che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Risultano, pertanto, inclusi anche:

- i soggetti in regime di contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto;

Dal 1° gennaio 2015 anche lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relative ad attività non istituzionale, non documentate da fattura elettronica.

Sono espressamente esclusi dalla comunicazione:

- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - cosiddetti "nuovi minimi" (art. 27, c. 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
- i contribuenti "forfettari" ex art.1, comma da 54 a 89, Finanziaria 2015;

- gli Enti pubblici relativamente alle operazioni effettuate / ricevute nell'ambito dell'attività istituzionale;
- gli Enti non commerciali relativamente alle operazioni effettuate / ricevute nell'ambito dell'attività istituzionale.

1.2 Termini e modalità di invio

Lo "spesometro" all'interno del "Modello di comunicazione polivalente" deve essere trasmesso con riferimento all'anno solare, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati.

I termini sono i seguenti:

- i contribuenti che effettuano la liquidazione IVA con periodicità mensile devono trasmettere la comunicazione entro il **10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (per il 2016 prorogato all'11 aprile 2016)**;
- gli altri soggetti devono trasmettere la comunicazione **entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (20 aprile 2016)**.

1.3 Operazioni da comunicare

Il provvedimento di approvazione del "Modello di comunicazione polivalente" dispone che sono da comunicare le seguenti **operazioni rilevanti ai fini dell'imposta**:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- per i commercianti al minuto e assimilati (alberghi, ristoranti) e agenzie di viaggio le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese se certificate da fattura, dal 2015, vanno comunicate indipendentemente dall'importo, se certificate da scontrino/ricevuta solo se di importo pari o superiore a euro 3.600,00.

Si ricorda che sono considerate operazioni rilevanti ai fini IVA le operazioni:

- imponibili comprese quelle ad aliquota "zero" perché in reverse charge (es. cessione di rottami, servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento di edifici);
- non imponibili (art.8 comma 1 lett. c, art.9, ecc.);
- non imponibili art.58 DL 331/93 (triangolazioni);
- esenti (art. 10);
- operazioni v/enti pubblici assoggettate a split payment (art.17ter dpr 633/72)

Gli acquisti da soggetti esteri, che non costituiscono importazioni o acquisti intracomunitari, rilevanti ai fini iva in Italia devono essere indicati nello spesometro (es. servizi ricevuti da committenti extraue, acquisti da soggetti esteri con rappresentate fiscale in Italia, ecc).

1.4 Operazioni con soggetti BLACK LIST

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto "Semplificazioni" si ricorda che dal 2015 il vecchio "modello black list" ora **quadro BL del Modello di comunicazione polivalente** va

compilato solo in presenza di operazioni "il cui **importo complessivo annuale** è superiore ad euro 10.000" (in luogo dei previgenti € 500 per operazione).

Di conseguenza il **nuovo limite va verificato** con riferimento all'**ammontare complessivo** delle operazioni rese/ricevute intervenute con tutte le controparti "black list".

La soglia, quindi, non va verificata né con riguardo alla singola controparte, né alle sole operazioni attive/passive né a ciascuna delle 4 categorie di operazioni (cessioni/ prestazioni rese/acquisti/prestazioni ricevute), bensì complessivamente.

Si rammenta che **non sono più considerati Stati "black list"**, con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede negli stessi non richiede la comunicazione in esame:

- **San Marino**, escluso ad opera del DM 12.2.2014, pubblicato sulla G.U. 24.2.2014, n. 45, a decorrere dalle operazioni effettuate **dall'11.3.2014** (15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.);
- **Lussemburgo**, escluso ad opera del DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014, n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate **dal 7.01.2015** (15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.).

1.5 Operazioni escluse dallo spesometro

Non devono essere inserite nella comunicazione le seguenti operazioni:

- **importazioni;**
- **esportazioni** (art. 8, c. 1, lett. a, b, Decreto IVA);
- **operazioni già incluse negli elenchi Intrastat;**
- **operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria** (es. assicurazioni, utenze, mutui, compravendita immobili, ecc.);
- **operazioni effettuati nei confronti di contribuenti soggetti non passivi ai fini IVA (privati), se il pagamento è avvenuto mediante carte di credito, debito o prepagate se di importo pari o superiore ad euro 3.600,00;**
- **operazioni finanziarie** (esenti IVA);
- **operazioni relative a prestazioni sanitarie già inviate all'Agenzia delle Entrate tramite il STS al fine della predisposizione del mod. 730 precompilato;**

Qualora intendiate incaricare lo studio dell'invio telematico, cortesemente inviate il file entro il **31 marzo 2016**, indicando nel frontespizio del modello, come intermediario, il codice fiscale **03186010264** e indicando la data del **01/02/2016** come data impegno.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali Saluti

Conte & Cervi Commercialisti Associati